

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E L'A.S.L. N. 7
SULCIS PER L'EFFETTUAZIONE DI
PRESTAZIONI DI CARDIOLOGIA ED
EMODINAMICA PRESSO IL P.O. SIRAI DI
CARBONIA**

TRA

- la Dott.ssa Giuliana Campus, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'**Azienda Socio-sanitaria Locale n. 7 Sulcis**, di seguito denominata anche A.S.L. 7, con sede legale in Carbonia, nella Via Dalmazia n. 83, c.a.p. 09013, C.F. e P. IVA 03990310926, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

E

- la Dott.ssa Chiara Seazzu, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, di seguito denominata anche A.O.U., con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

Premesso che

- l'A.S.L. n. 7 Sulcis, nelle more dell'espletamento delle procedure pubbliche per assunzione di nuovo personale, si trova nella difficoltà di erogare le prestazioni di Cardiologia ed Emodinamica presso il P.O. Sirai di Carbonia;
- per assicurare i livelli essenziali di assistenza si rende necessario ricorrere ad una collaborazione esterna con la S.C. Cardiologia-UTIC dell'A.O.U. di

Cagliari;

- il C.C.N.L. Area della Sanità 2016-2018 prevede all'art 117 per i Dirigenti Medici e Veterinari la possibilità di effettuare, al di fuori dell'orario di servizio e dietro pagamento, attività di consulenza presso altra Azienda mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

- la presente convenzione configura pertanto un rapporto di collaborazione tra Aziende pubbliche non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N.;

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali richieste dall'A.S.L. 7 Sulcis da erogare dal personale medico della S.C. Cardiologia-UTIC della A.O.U. di Cagliari e da effettuarsi presso il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia.

In particolare, si prevede l'esecuzione di prestazioni sanitarie per un totale di 36 ore settimanali, sino al 30.06.2023.

Art. 3 – Durata

L'efficacia della convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della medesima da parte del legale rappresentante dell'A.O.U. e durerà sino al 30

giugno 2023 incluso. Il rinnovo tacito non è consentito.

Art. 4 – Esecuzione della convenzione

Per l'A.O.U. il coordinamento del servizio è garantito dal Direttore della S.C.

Cardiologia-UTIC, Prof.ssa Roberta Montisci, il quale ricopre il ruolo di Direttore Esecutivo della presente convenzione - D.E.C.

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione dovranno essere svolte al di fuori dell'impegno di servizio, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii., in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.

Il D.E.C. provvederà ad individuare i Dirigenti Medici che effettueranno le prestazioni previste nella presente convenzione.

Le prestazioni saranno erogate nel Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia.

L'attività è svolta in giorni ed orari preventivamente concordati tra il Direttore del Presidio Ospedaliero Unico della A.S.L. Sulcis ed il D.E.C. dell'A.O.U.

Art. 5 – Oneri assicurativi

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'A.S.L. 7 Sulcis, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici svolgeranno.

Art. 6 – Corrispettivo

Il compenso, onnicomprensivo, è concordemente stabilito in euro 60,00/ora.

Verrà altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato, nella misura prevista dall'attuale normativa per le Pubbliche Amministrazioni conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito nella L. n° 122/2010.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'A.O.U. di Cagliari per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'A.O.U. di Cagliari procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei professionisti coinvolti esclusivamente previo incasso delle somme dovute dall'A.S.L. 7 Sulcis.

Art. 7 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento

Il D.E.C. dell'A.O.U., entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, provvederà a certificare l'avvenuta esecuzione delle attività in base alla documentazione fornita mensilmente dagli specialisti che rendono le prestazioni, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese e modalità di viaggio).

Tale rendiconto sarà trasmesso dal D.E.C. dell'A.O.U. alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico della A.S.L. 7, che effettuate le verifiche necessarie, provvederà alla loro validazione.

Tale rendiconto, munito della validazione dell'A.S.L. 7, sarà inoltrato dal D.E.C. dell'A.O.U. di Cagliari al Servizio Bilancio dell'A.O.U. di Cagliari entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

	Ai fini del pagamento del corrispettivo l'A.S.L. 7 Sulcis, senza indugio,	
	emetterà l'ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire	
	l'emissione di regolare fattura mensile da parte del Servizio Bilancio	
	dell'A.O.U.	
	L'A.S.L. Sulcis si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle	
	fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con	
	versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.	

	Art. 8 – Recesso	
	Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente	
	Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta	
	elettronica certificata.	
	In caso di recesso, l'A.O.U. di Cagliari avrà diritto di conseguire il	
	corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia	
	della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore	
	compenso a qualsiasi titolo.	

	Art. 9 – Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione	
	Corruzione	
	Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente	
	normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e	
	codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno	
	inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla	
	gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.	

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

L'A.O.U. di Cagliari provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"), in materia di protezione dei dati personali.

L'A.O.U. di Cagliari si impegna a trattare i dati personali, derivanti dall'adozione della presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 12 – Spese contrattuali e registrazione

Sono per intero a carico dell'A.S.L. 7 Sulcis senza diritto di rivalsa tutte le spese della presente convenzione, tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, l'imposta di bollo ed ogni altra inerente.

Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.

Art. 13 – Norma di chiusura e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'A.S.L. 7 Sulcis

Per l'A.O.U. Cagliari

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott.ssa Giuliana Campus

Dott.ssa Chiara Seazzu